

Obbligo di astensione dei giudici onorari minorili.

(Risposta a quesito del 20 luglio 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 luglio 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota del 29 maggio 2017 a firma del presidente del Tribunale per i minorenni di ..., pervenuta a questo Consiglio il successivo 21 giugno 2017;

- rilevato che in tale nota, intitolata "quesito su obbligo di astensione dei giudici onorari minorili", si riferisce che la dott.ssa ..., componente privato del Tribunale per i minorenni di ..., è stata nominata, con ordinanza ex art. 398 c.p.p. del 22 maggio 2017 emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ... nel procedimento n. 21795/2016 R.G. n. r., quale "esperto per l'ascolto dei minori e per il loro supporto psicologico";

- che tale nomina potrebbe configgere con il disposto dell'art. 7, comma 3, della circolare consiliare n. 19415/2015, relativa alla nomina ed alla conferma dei giudici onorari minorili;

- che, pertanto, il presidente del Tribunale per i minorenni di ... chiede "al Consiglio di chiarire se il divieto di svolgere consulenze nel distretto di appartenenze di cui all'art. 7, comma 3, della circolare sui criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili debba o meno estendersi anche ad altri ruoli ausiliari come quello in oggetto (...), nei quali, a differenza che per la consulenza, non è richiesta all'ausiliario la formulazione di una valutazione, ma soltanto un supporto di tipo istruttorio";

- considerato che la norma di cui all'art. 7, comma 3, della circolare n. 19415/2015 si riferisce unicamente alle "consulenze tecniche d'ufficio e di parte";

- che l'intervento di un esperto in psicologia infantile nel corso dell'esame testimoniale del minorenne non può essere equiparato ad una consulenza, né quanto all'oggetto né quanto alle finalità;

- che la citata norma prevista nella circolare non va interpretata in via estensiva, in quanto introduce un divieto non contemplato dalla norma primaria e derogatorio rispetto al principio per cui i componenti privati del Tribunale per i minorenni, come ogni giudice non professionale, svolgono il loro incarico a tempo parziale e possono quindi svolgere altre attività professionali;

- che, nel caso di specie, la nomina proviene dal Tribunale ordinario, ossia da un ufficio nel quale il componente privato non presta e non presterà servizio:

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che i componenti privati del Tribunale per i minorenni possono svolgere il ruolo di esperto in psicologia infantile ai sensi dell'art. 498, comma 3, c.p.p., anche all'interno del distretto giudiziario di appartenenza."